

II Convenzione di Ginevra

Convenzione per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare
Conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 1906 hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Art. 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna. Se una delle Potenze belligeranti non partecipasse alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono nondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, semprechè questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Art. 3

Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
 - a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
 - b. la cattura di ostaggi;
 - c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
 - d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti belligeranti.

Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

Art. 4

Nel caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle Parti belligeranti, le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili soltanto alle forze imbarcate.

Le forze sbarcate saranno immediatamente assoggettate alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949* per migliorare la sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna.

* (I conv. Ginevra)

Art. 5

Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti, ai malati e ai naufraghi, come pure al personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate delle Parti belligeranti, che saranno accolti o internati sul loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Art. 6

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 e 53, le Alte Parti contraenti potranno concludere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.

I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario e religioso, rimarranno al beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti belligeranti.

Art. 7

I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Art. 8

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, all'infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo impellenti esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.

Art. 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.

Art. 10

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se dei feriti, dei malati e dei naufraghi o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza detentrica dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti belligeranti.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrica dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l'offerta di servizi di tale ente.

Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera agli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Potenza belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.

Art. 11

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti belligeranti su l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti belligeranti una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente in territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti belligeranti saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, se necessario, proporre al gradimento delle Parti belligeranti una personalità appartenente ad una

Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

Capitolo II

Feriti, malati e naufraghi

Art. 12

I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o naufraghi, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza, rimanendo inteso che il termine di naufragio sarà applicabile ad ogni naufragio, qualunque siano le circostanze in cui è avvenuto, compresi l'ammarraggio forzato o la caduta in mare.

Essi saranno trattati con umanità e curati dalla Parte belligerante che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. È rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito di ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo.

Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure.

Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.

Art. 13

La presente Convenzione si applica ai naufraghi, ai feriti e ai malati in mare appartenenti alle seguenti categorie:

1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all'interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, sempreché queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
 - a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
 - b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
 - c. portino apertamente le armi;
 - d. si uniformino nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad un'autorità non riconosciuta dalla Potenza detentrici;
4. le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano;
5. i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti belligeranti che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;
6. la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di

organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Art. 14

Ogni nave da guerra di una Parte belligerante potrà richiedere che le siano consegnati i feriti, i malati e i naufraghi che si trovino a bordo delle navi ospedale militari, delle navi ospedale di società di soccorso o di privati, delle navi di commercio, yachts e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità di queste navi, sempreché lo stato di salute dei feriti e dei malati ne permetta la consegna e la nave da guerra disponga d'impianti che possano assicurare agli stessi cure sufficienti.

Art. 15

Se feriti, malati o naufraghi sono raccolti a bordo di una nave da guerra neutrale o da un aeromobile militare neutrale, dovrà essere provveduto, quando il diritto internazionale lo richiede, affinché essi non possano prendere nuovamente parte alle operazioni di guerra.

Art. 16

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 12, i feriti, i malati e i naufraghi, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra. Spetterà a chi li abbia fatti prigionieri di decidere, secondo le circostanze, se convenga trattenerli, dirigerli ad un porto del suo paese, a un porto neutrale o, anche, a un porto dell'avversario. In quest'ultimo caso i prigionieri che in tal modo saranno stati restituiti alla loro patria non potranno prestar servizio finché duri la guerra.

Art. 17

I feriti, i malati o i naufraghi che siano sbarcati in un porto neutrale, coi consenso dell'autorità del luogo, dovranno, salvo accordo contrario della Potenza neutrale con le Potenze belligeranti, essere tenuti in custodia dalla Potenza neutrale, quando il diritto internazionale lo richieda, in modo che non possano più prender parte alle operazioni di guerra.
Le spese d'ospedalizzazione e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza da cui dipendono i feriti, malati o naufraghi.

Art. 18

Dopo ogni combattimento, le Parti belligeranti prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati.
Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno, le Parti belligeranti conchiuderanno degli accordi locali per lo sgombero, per mare, dei feriti e malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché di materiale sanitario a destinazione di tale zona.

Art. 19

Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:

- a. l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
- b. l'incorporazione o il numero di matricola;
- c. il cognome;
- d. il o i nomi;
- e. la data di nascita;
- f. ogni altra indicazione che figuri sulla tessera o la targhetta di identità;
- g. la data e il luogo della cattura o della morte;
- h. indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.

Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'articolo 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949* relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.

Le Parti belligeranti allestiranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio la metà della doppia targhetta d'identità, i testamenti o altri documenti che rivestino importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati, in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.

* III Conv. Ginevra

Art. 20

Le Parti belligeranti vigileranno perché l'immersione dei morti, compiuta individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. Se è fatto uso di una doppia targhetta d'identità, la metà di questa targhetta resterà sul cadavere.

Nel caso di sbarco di morti, saranno applicabili le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949* per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

* I Conv. Ginevra

Art. 21

Le Parti belligeranti potranno ricorrere allo zelo pietoso dei comandanti delle navi di commercio, yachts o imbarcazioni neutrali, per prendere a bordo e curare feriti, malati o naufraghi, come pure per raccogliere dei morti.

Le navi d'ogni genere che avranno risposto a tale appello, come pure quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi, godranno di una protezione speciale e di facilitazioni per l'esecuzione della loro missione d'assistenza.

In nessun caso esse potranno essere catturate pel fatto di questo trasporto; ma, salvo le promesse contrarie che loro fossero state fatte, saranno esposte alla cattura per violazioni della neutralità che avessero potuto commettere.

Capitolo III

Navi ospedale

Art. 22

Le navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o allestite dalle Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti, malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate nè catturate, ma saranno in ogni tempo rispettate e protette, a condizione che i loro nomi e le loro caratteristiche siano stati comunicati alle Parti belligeranti dieci giorni prima che siano messe in uso.

Le caratteristiche che devono essere indicate nella notifica comprenderanno il tonnellaggio lordo registrato, la lunghezza dalla poppa alla prua e il numero degli alberi e dei fumaioli.

Art. 23

Gli stabilimenti situati sulla costa e che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949* per migliorare la sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna non dovranno né essere attaccati né bombardati dal mare.

* I Conv. Ginevra

Art. 24

Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati godranno della stessa protezione che le navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, se la Parte belligerante da cui dipendono ha dato loro un compito ufficiale e in quanto siano state osservate le disposizioni dell'articolo 22 concernenti la notifica.

Questi navigli debbono avere un documento dell'autorità competente, attestante che sono stati sottoposti al suo controllo durante il loro armamento e alla loro partenza.

Art. 25

Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati di paesi neutrali godranno della stessa protezione che le navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, purché siano poste sotto la direzione di una delle Parti belligeranti, coi previo consenso del loro proprio Governo e con l'autorizzazione di detta Parte, e in quanto siano state osservate le disposizioni dell'articolo 22 concernenti la notifica.

Art. 26

La protezione prevista dagli articoli 22, 24 e 25 si applicherà alle navi ospedale di ogni tonnellaggio ed alle loro imbarcazioni di salvataggio, in qualunque luogo operino. Tuttavia, al fine di assicurare un massimo di comodità e di sicurezza, le Parti belligeranti provvederanno ad utilizzare, per il trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, su lunghe distanze ed in alto mare, soltanto delle navi ospedale con stazza superiore a 2.000 tonnellate lorde.

Art. 27

Alle stesse condizioni di quelle previste dagli articoli 22 e 24, le imbarcazioni utilizzate dallo Stato o da Società di soccorso ufficialmente riconosciute per le operazioni costiere di salvataggio saranno anch'esse rispettate e protette, nella misura in cui lo consentano le necessità delle operazioni.

Lo stesso vale anche, nella misura del possibile, per gli impianti costieri fissi utilizzati esclusivamente da dette imbarcazioni per le loro missioni umanitarie.

Art. 28

Nel caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermerie saranno, quanto sia possibile, rispettate e risparmiate. Queste infermerie ed il loro materiale rimarranno sottoposte alle leggi di guerra, ma non potranno essere distratte dal loro impiego finchè saranno necessarie ai feriti e malati. Tuttavia, il comandante da cui dipendono, avrà la facoltà di disporne, in caso di urgenti necessità militari, assicurando previamente la sorte dei feriti e malati che vi sono curati.

Art. 29

Ogni nave ospedale all'ancora in un porto che cade in potere del nemico, sarà autorizzata ad uscirne.

Art. 30

Le navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 dovranno dar soccorso ed assistenza ai feriti, ai malati e ai naufraghi, senza distinzione di nazionalità.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non valersi di queste navi e imbarcazioni per nessun scopo militare.

Queste navi e imbarcazioni non dovranno intralciare in nessun modo le mosse dei combattenti.

Durante e dopo il combattimento, opereranno a loro rischio e pericolo.

Art. 31

Le Parti belligeranti avranno il diritto di controllo e di visita sulle navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27. Potranno negare il concorso di queste navi e imbarcazioni, imporre loro d'allontanarsi, prescrivere loro una determinata rotta, regolare l'uso del loro impianto radiotelegrafico e d'ogni altro mezzo di comunicazione e financo trattenerle per una durata massima di sette giorni dal momento in cui sono state fermate, quando la gravità delle circostanze lo richiedesse.

Esse potranno far salire temporaneamente a bordo un commissario, il cui compito consisterà esclusivamente nell'assicurare l'esecuzione degli ordini dati in virtù delle disposizioni del capoverso precedente.

Per quanto sarà possibile, le Parti belligeranti scriveranno sul giornale di bordo delle navi ospedale, in una lingua che possa essere compresa dal comandante della nave ospedale, gli ordini che avranno loro dato.

Le Parti belligeranti potranno, sia unilateralmente, sia mediante accordo speciale, far salire a bordo delle loro navi ospedale degli osservatori neutrali che constateranno la stretta osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 32

Le navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 non sono parificate ai navigli di guerra per quanto concerne il loro soggiorno in un porto neutrale.

Art. 33

I navigli di commercio trasformati in navi ospedale non potranno, per tutta la durata delle ostilità, essere adibiti ad altro scopo.

Art. 34

La protezione dovuta alle navi ospedale e alle infermerie delle navi potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senz'effetto.

In particolare, le navi ospedale non potranno possedere nè utilizzare un codice segreto per le loro emissioni radiotelegrafiche o per qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Art. 35

Non saranno considerate come condizioni atte a privare le navi ospedali o le infermerie delle navi della protezione loro dovuta:

1. il fatto che il personale di queste navi o infermerie sia armato e usi delle armi per mantenere l'ordine, per la sua propria difesa o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;
2. il fatto della presenza a bordo di apparecchi destinati esclusivamente ad assicurare la navigazione o le trasmissioni;
3. il fatto che a bordo delle navi ospedale e nelle infermerie delle navi si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti, ai malati e ai naufraghi, e non ancora consegnate al servizio competente;
4. il fatto che l'attività umanitaria delle navi ospedale e infermerie delle navi o del loro personale sia estesa a feriti, malati o naufraghi civili;
5. il fatto che navi ospedale trasportino del materiale e del personale esclusivamente destinato a funzioni sanitarie, in più di quello loro normalmente necessario.

Capitolo IV

Personale

Art. 36

Il personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il loro equipaggio saranno rispettati e protetti; essi non potranno essere catturati durante il tempo in cui sono al servizio di questi navigli, vi siano o no feriti e malati a bordo.

Art. 37

Il personale religioso, medico e ospedaliero, adibito al servizio sanitario o spirituale delle persone indicate negli articoli 12 e 13, che cada in potere del nemico, sarà rispettato e protetto; potrà continuare ad adempiere le sue funzioni fintanto che sarà necessario per le cure da darsi ai feriti e ai malati. Dovrà poi essere rinviato non appena il comandante in capo, che l'ha in suo potere, lo riterrà possibile. Potrà portar seco, lasciando la nave, gli oggetti di sua proprietà personale.

Tuttavia, qualora si dimostrasse necessario di trattenere una parte di questo personale per i bisogni sanitari o spirituali dei prigionieri di guerra, saranno prese tutte le misure per sbarcarlo il più rapidamente possibile.

Al suo sbarco, il personale trattenuto sarà assoggettato alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949* per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

* I Conv. Ginevra

Capitolo V

Trasporti sanitari

Art. 38

I navigli adibiti a tale scopo saranno autorizzati a trasportare del materiale esclusivamente destinato alla cura dei feriti e dei malati delle forze armate o alla prevenzione delle malattie, purchè le condizioni del loro viaggio siano segnalate alla Potenza avversaria e approvate da essa. La Potenza avversaria conserverà il diritto di fermarli, ma non di catturarli nè di sequestrare il materiale trasportato.

Osservatori neutrali potranno, d'intesa tra le Parti belligeranti, esser fatti salire a bordo di questi navigli per controllare il materiale trasportato. A tale scopo, questo materiale dovrà essere facilmente accessibile.

Art. 39

Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei naufraghi, come pure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti belligeranti durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra tutte le Parti belligeranti interessate.

Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'articolo 41, a lato dei colori nazionali, sulle loro facce inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa tra le Parti belligeranti sia all'inizio, sia durante le ostilità. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito.

Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Nel caso di un atterraggio o di un ammaraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo.

Nel caso di atterraggio o di ammaraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti, i malati e i naufraghi, come pure l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 36 e 37.

Art. 40

Gli aeromobili sanitari delle Parti belligeranti potranno, con riserva del secondo capoverso, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul loro territorio e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra le Parti belligeranti e le Potenze neutrali interessate.

Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uniforme a tutte le Parti belligeranti.

I feriti, i malati o i naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale, in un territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti belligeranti, essere tratti dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ospedalizzazione e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti, i malati o i naufraghi dipendono.

Capitolo VI

Segno distintivo

Art. 41

Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema della croce rossa su fondo bianco figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario.

Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel senso della presente Convenzione.

Art. 42

Il personale indicato negli articoli 36 e 37, porterà, fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare.

Questo personale avrà, oltre alla targhetta d'identità prevista dall'articolo 19, una speciale tessera d'identità con il segno distintivo. Questa tessera dovrà resistere all'umidità ed essere di formato tascabile. Essa sarà stesa nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La tessera sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, sia della sua firma, sia delle sue impronte digitali, sia di ambedue. Porterà il bollo a secco dell'autorità militare.

La tessera d'identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti belligeranti potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni tessera d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d'origine.

Il personale sopra indicato, non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua tessera d'identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita, avrà il diritto di ottenere i duplicati della tessera e la sostituzione dei segni distintivi.

Art. 43

Le navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 si distingueranno nel modo seguente:

- a. tutte le loro superfici esterne saranno bianche;
- b. una o più croci di colore rosso scuro, più grandi che sia possibile, saranno dipinte da ogni lato dello scafo come pure sulle superfici orizzontali, in modo da assicurare la migliore visibilità dall'aria e dal mare.

Tutte le navi ospedale si faranno riconoscere issando la loro bandiera nazionale e inoltre, se dipendono da uno Stato neutrale, la bandiera della Parte belligerante sotto la cui direzione si sono poste. Una bandiera bianca con la croce rossa dovrà sventolare sull'albero maestro, il più alto possibile.

Le imbarcazioni di salvataggio delle navi ospedale, le imbarcazioni di salvataggio costiere e tutte le piccole imbarcazioni utilizzate dal servizio di sanità saranno dipinte in bianco con croci di colore rosso scuro nettamente visibili; in modo generale, i mezzi d'identificazione sopra stabiliti per le navi ospedale saranno loro applicabili.

Le navi e le imbarcazioni sopra indicate, che vogliono assicurarsi di notte e in tempo di visibilità ridotta la protezione alla quale hanno diritto, dovranno, col consenso della Parte belligerante nel cui potere si trovano, prendere le misure necessarie per rendere sufficientemente visibili la loro tinta e i loro emblemi distintivi.

Le navi ospedale che, in virtù dell'articolo 31, sono trattenute provvisoriamente dal nemico, dovranno ammainare la bandiera della Parte belligerante al servizio della quale si trovano o di cui hanno accettato la direzione.

Le imbarcazioni di salvataggio costiere potranno, se continueranno, con il consenso della Potenza occupante, ad operare da una base occupata, essere autorizzate a continuare ad inalberare i loro propri colori nazionali accanto alla bandiera con la croce rossa, quando siano lontane dalla loro base, con riserva di previa notifica a tutte le Parti belligeranti interessate.

Tutte le disposizioni del presente articolo concernenti l'emblema della croce rossa si applicano parimente agli altri emblemi indicati nell'articolo 41.

Le Parti belligeranti dovranno, in ogni tempo, sforzarsi di concludere accordi sull'uso dei più moderni metodi a loro disposizione per facilitare l'identificazione delle navi e imbarcazioni indicate nel presente articolo.

Art. 44

I segni distintivi previsti dall'articolo 43 potranno essere usati, in tempo di pace come in tempo di guerra, soltanto per designare o proteggere i navigli che vi sono indicati, con riserva dei casi che fossero previsti da un'altra Convenzione internazionale o mediante accordo tra tutte le Parti belligeranti interessate.

Art. 45

Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse già attualmente sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in qualunque tempo ogni impiego abusivo dei segni distintivi previsti dall'articolo 43.

Capitolo VII

Esecuzione della Convenzione

Art. 46

Ogni Parte belligerante dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principî generali della presente Convenzione.

Art. 47

Le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, dei naufraghi, del personale, dei navigli o del materiale protetti dalla Convenzione sono proibite.

Art. 48

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, in tempo di pace come in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare a prevederne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principî ne siano conosciuti da tutta la popolazione, segnatamente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.

Art. 49

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero, e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti ch'esse potranno essere indotte ad adottare per assicurarne l'applicazione.

Capitolo VIII

Repressione degli abusi e delle infrazioni

Art. 50

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l'una o l'altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente.

Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, l'una o l'altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce, e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949* relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

*III Conv. Ginevra

Art. 51

Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura, trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute, la

distruzione o l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione e ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Art. 52

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, nè esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 53

A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

Disposizioni finali

Art. 54

La presente Convenzione è stesa in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimente autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Art. 55

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla X Convenzione dell'Aja per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 1906, o alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 e del 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna.

Art. 56

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata per il tramite del Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Art. 57

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

Art. 58

La presente Convenzione sostituirà la X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 1906, nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Art. 59

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

Art. 60

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data alla quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Art. 61

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti belligeranti sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Art. 62

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in una guerra non produrrà effetto alcuno sino a tanto che la pace non sarà stata conclusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti belligeranti rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principî del diritto delle genti, come risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Art. 63

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà pure il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato nell'archivio della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato

Tessera d'identità

per i membri del personale sanitario e religiose aggregato alle forze armate di mare		
Cognome:		
Nomi:		
Data di nascita:		
Grado:		
Numero di matricola:		
Il titolare della presente tessera è protetto dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare in qualità di		
Data di emissione della tessera:		Numero della tessera:

(Posto riservato all'indicazione del paese e dell'autorità militare che rilasciano la presente tessera)

			Firma o impronte digitali o ambedue
Statura	Occhi	Capelli	
	Altri eventuali elementi d'identificazione:		

Fotografia del portatore

Bollo a secco dell'autorità militare che rilascia la tessera